

Il 9 giugno 2023 il Parlamento europeo ha pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il **Regolamento (UE) 2023/1115 (EUDR)**, il cui obiettivo è quello di minimizzare il contributo dell'UE alla deforestazione e al degrado forestale nel mondo.

In cosa consiste l'EUDR?

A partire dal **30 dicembre 2025**, le merci regolamentate potranno essere immesse sul mercato EU, importate, prodotte nel territorio comunitario o esportate in Europa e anche fuori Europa soltanto se risultano:

- A deforestazione e degradazione forestale zero (con riferimento al 31 dicembre 2020);
- Conformi alla legislazione del paese di produzione;
- Oggetto di una dichiarazione di dovuta diligenza.

Gli obblighi dell'EUDR per le imprese variano in funzione della categoria di impresa a cui appartengono e della loro posizione nella supply chain.

Fatta eccezione per i prodotti che figurano nell'allegato del **Regolamento (UE) n. 995/2010 (EUTR)**, per gli operatori che al 31 dicembre 2020 erano costituiti come **microimprese** o **piccole imprese**, gli obblighi si applicano a decorrere dal **30 giugno 2026**.

Soglie e criteri per la definizione delle diverse categorie di impresa

| Categoria di impresa | Dipendenti/Effettivi: unità lavorative- annuo (ULA) | Fatturato annuo | Totale di bilancio annuo |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| Microimpresa | ≤ 10 | ≤ 900 000€ | ≤ 450 000€ |
| Piccola impresa | ≤ 50 | ≤ 10 000 000 € | ≤ 5 000 000 € |
| Media impresa | ≤ 250 | ≤ 50 000 000 € | ≤ 25 000 000 € |
| Grande impresa | > 250 | > 50 000 000 € | > 25 000 000 € |

Fonti tabella: Direttive 2013/34/UE e (UE) 2023/2775

La categoria delle micro, piccole e medie imprese (PMI) è costituita da imprese che non superano almeno due dei seguenti tre criteri:

- 250 occupati;
- fatturato annuo di 50 milioni di euro;
- totale di bilancio annuo di 25 milioni di euro.

Materie prime interessate e prodotti interessati

Le materie prime interessate sono **bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia** e il **legno** e i prodotti derivati interessati sono elencati nell'**Allegato I** del Regolamento.

Il legno e i prodotti derivati dal legno interessati sono:

- prodotti compresi nei codici doganali da 4401 a 4421 (tronchi, ceppi, legname, trucioli forestali, pannelli, legname segato, prodotti correlati, pallet, ecc.), nonché cellulosa e carta, libri stampati, mobili, mobili per sedersi e costruzioni prefabbricate di legno

Prodotti derivati dal legno, con i relativi codici doganali, non elencati nell'Allegato I non sono contemplati dall'EUDR.

Il regolamento non si applica alle merci prodotte interamente a partire da materiali che hanno concluso il loro ciclo di vita e sarebbero altrimenti smaltiti come rifiuti (i prodotti riciclati non sono interessati).

Sono interessati dal regolamento gli imballaggi in legno o cartone quando commercializzati come tali ("vuoti"); quando l'imballaggio è utilizzato per la sua funzione di "sostenere, proteggere o trasportare" un altro prodotto, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento.

Definizioni (Art. 2)

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- «**materie prime interessate**»: bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno;
- «**prodotti interessati**»: i prodotti elencati nell'allegato I che contengono o che sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate;
- «**deforestazione**»: la conversione a uso agricolo, antropogenica o meno, di una foresta;
- «**foresta**»: terreno di oltre 0,5 ettari con alberi di altezza superiore a 5 metri e copertura arborea superiore al 10 %, oppure con alberi capaci di raggiungere tali soglie in situ, a esclusione dei terreni a uso prevalentemente agricolo o urbano;
- «**degrado forestale**»: cambiamenti strutturali della copertura forestale, sotto forma di conversione di:
 - a) foreste primarie o foreste rinnovate naturalmente in piantagioni forestali o in altri terreni boschivi;
 - b) o foreste primarie in foreste piantate;
- «**a deforestazione zero**»: a) i prodotti interessati contengono o sono stati nutriti o fabbricati usando materie prime interessate prodotte su terreni che non sono stati oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020; e b) nel caso di prodotti interessati che contengono o sono stati fabbricati usando legno, il legno è stato raccolto senza causare il degrado della foresta di origine dopo il 31 dicembre 2020;
- «**operatore**»: la persona fisica o giuridica che nel corso di un'attività commerciale immette i prodotti interessati sul mercato, li trasforma o li esporta;
- «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di una materia prima interessata o di un prodotto interessato sul mercato dell'Unione;
- «**commerciante**»: la persona nella catena di approvvigionamento, diversa dall'operatore, che nel corso di un'attività commerciale mette a disposizione i prodotti interessati sul mercato;
- «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto interessato per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
- «**mandatario**»: la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, conformemente all'articolo 6, ha ricevuto dall'operatore o dal commerciante un mandato scritto che la autorizza ad agire per suo conto in relazione a determinati compiti con riferimento agli obblighi dell'operatore o del commerciante ai sensi del presente regolamento;
- «**paese di produzione**»: il paese o territorio in cui è stata prodotta la materia prima interessata o la materia prima interessata usata nella produzione di un prodotto interessato o in esso contenuta;
- «**paese di origine**»: il paese o territorio nel quale è stato effettuato il taglio in foresta;
- «**geolocalizzazione**»: l'ubicazione geografica di un appezzamento descritta mediante coordinate di latitudine e longitudine corrispondenti ad almeno un punto di latitudine e longitudine e usando almeno sei cifre decimali; per gli appezzamenti di superficie superiore a quattro ettari usati per la produzione di materie prime interessate diverse dai bovini deve essere fornita usando poligoni con punti di latitudine e longitudine sufficienti per descrivere il perimetro di ciascun appezzamento;
- «**legislazione pertinente del paese di produzione**»: le leggi applicabili nel paese di produzione per quanto riguarda lo status giuridico della zona di produzione in termini di:
 - a) diritti d'uso del suolo;
 - b) tutela dell'ambiente;
 - c) norme relative alle foreste, comprese la gestione delle foreste e la conservazione della biodiversità, ove direttamente connesse alla raccolta del legno;
 - d) diritti di terzi;
 - e) diritti dei lavoratori;
 - f) diritti umani protetti a norma del diritto internazionale;
 - g) principio del consenso libero, previo e informato, compreso quanto previsto nella dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;
 - h) disciplina fiscale, sull'anticorruzione, commerciale e doganale.

Dovuta diligenza (Art. 8)

La Due Diligence è un'analisi del rischio che consente di certificare la conformità all'EUDR dei prodotti commercializzati, vale a dire prodotti provenienti siano a "deforestazione zero", a "degrado forestale zero" realizzati/ottenuti in conformità con la legislazione vigente del paese di produzione.

Prima di immettere i prodotti interessati sul mercato o di esportarli, l'operatore esercita la dovuta diligenza in relazione a tutti i prodotti interessati forniti da ciascun fornitore.

La dovuta diligenza comprende:

- a) la raccolta delle informazioni, dei dati e dei documenti necessari per adempiere agli obblighi previsti all'articolo 9;
- b) le misure di valutazione del rischio di cui all'articolo 10;
- c) le misure di attenuazione del rischio di cui all'articolo 11.

Il Sistema Informativo

Il sistema informativo è un registro delle **dichiarazioni di dovuta diligenza (DDS)**, uno strumento online specializzato che consente agli operatori, ai commercianti e ai loro rappresentanti di redigere dichiarazioni elettroniche di dovuta diligenza e di presentarle alle autorità competenti per dimostrare che i loro prodotti non causano deforestazione, in conformità al regolamento sulla deforestazione.

La presentazione delle dichiarazioni di dovuta diligenza nel server LIVE del Sistema Informativo deve riguardare solo i prodotti che devono essere immessi sul mercato o esportati dopo l'entrata in applicazione. Le dichiarazioni di dovuta diligenza presentate nel server LIVE hanno valore legale e il loro contenuto può essere soggetto a controlli da parte delle autorità competenti.

Per familiarizzare con il sistema, è disponibile una piattaforma di formazione replica, chiamata ACCEPTANCE Server.

Dichiarazione di dovuta diligenza (DDS)

La dichiarazione di dovuta diligenza, di qualsiasi prodotto coperto dall'EUDR, consiste nel registrare informazioni nel Sistema informativo europeo:

- per le PMI: preventivamente all'immissione/sdoganamento;
- per le non PMI: preventivamente alle azioni di immissione/sdoganamento, messa a disposizione sul mercato UE, importazione, trasformazione o esportazione.

Le imprese registrano le seguenti informazioni:

- Descrizione del prodotto: codice doganale, nome commerciale e nome scientifico;
- Quantità di prodotti in massa, volume o numero di articoli;
- Paese di produzione;
- Coordinate GPS del/dei lotto/i di produzione (e/o numero/i di dichiarazione(i) a cui si riferisce).

Il sistema informativo europeo genera automaticamente un **numero di riferimento** (*reference number*) e un **codice di verifica** (*verification code*) associati alla dichiarazione di dovuta diligenza inserita.

Benchmarking dei Paesi

Il sistema di valutazione comparativa si basa su una classificazione dei paesi, o parti di essi, in base a tre livelli di rischio: basso, standard o alto rischio.

Tale classificazione dovrebbe essere disponibile entro e non oltre il **30 giugno 2025**.

Ai fini di un'adeguata trasparenza e chiarezza, la Commissione dovrebbe rendere pubblici i dati utilizzati per l'analisi comparativa, i motivi della classificazione proposta e la risposta del paese interessato.

Per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come a **basso rischio**, gli operatori dovrebbero essere autorizzati ad esercitare una **dovuta diligenza semplificata**.

Le autorità competenti di ogni Stato membro UE controlleranno gli operatori in base al livello di rischio: per i prodotti interessati provenienti da paesi o da parti di paesi identificati come ad alto rischio controlleranno almeno il 9% degli operatori, per il rischio standard almeno il 3% e per il rischio basso l'1%.

Panoramica del "livello" degli obblighi di dovuta diligenza (DD) per tipo di impresa (operatore/commerciante), posizione nella catena di approvvigionamento (prima immissione/a valle) e dimensioni (non PMI/PMI).

| Tipo di azienda¹ | Azione | Prodotti interessati ALLEGATO I | Obblighi di Dovuta Diligenza (DD) | Obblighi di presentazione della dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) | Obbligo di conservazione delle informazioni⁴ (Vedi FAQ 5.8) | Responsabilità per la conformità in relazione alla Dovuta Diligenza⁵ (DD) | Comunicare le informazioni agli operatori/ commercianti a valle | Obbligo di relazione annuale pubblica |
|---|--|---|--|--|---|---|--|--|
| Soggetto a monte (non PMI) FAQ 3.1 | Importazione da extra UE o prima immissione sul mercato UE di prodotti origine comunitaria non ancora coperti da DDS | Prodotti interessati | ✓ Esercizio Art. 4(1) FAQ 3.4 | ✓ Completa Art. 4(2) | ✓ DDS (Art. 4(3)) Aggiornamenti DD (Art. 12(2)) Conserva (Art. 12(5)) | ✓ Assume Art. 4(3), Conserva Art. 6(1) | ✓ Art. 4(7) | ✓ Art. 12(3) FAQ 5.14 |
| Soggetto a monte (PMI) FAQ 3.1, 3.10 | Importazione da extra UE o prima immissione sul mercato UE di prodotti origine comunitaria non ancora coperti da DDS | Prodotti interessati | ✓ Esercizio Art. 4(1) FAQ 3.5 | ✓ Completa Art. 4(2) | ✓ DDS (Art. 4(3)) Aggiornamenti DD (Art. 12(2)) Conserva (Art. 12(5)) | ✓ Assume Art. 4(3), Conserva Art. 6(1) | ✓ Art. 4(7) | ✗ Art. 12(3) |
| Soggetto a valle Trasformatore (non PMI) FAQ 3.1 | Trasformazione di codice Taric a quattro cifre (solo per Taric in uscita incluso in EUDR) | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✓ «Accertare» Art. 4(9) FAQ 3.4 | ✓ Riferimento Art. 4(2), (9) FAQ 3.4 | ✓ DDS (Art. 4(3)) Aggiornamenti DD (Art. 12(2)) Conserva (Art. 12(5)) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.4 | ✓ Art. 4(7) | ✓ Art. 12(3) FAQ 5.14 |
| Soggetto a valle Commerciante (non- PMI) FAQ 3.8 | Messa a disposizione sul mercato dell'Unione (solo per Taric in uscita incluso in EUDR) | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✓ «Accertare» Art. 4(9) FAQ 3.4, 3.8 | ✓ Riferimento Art. 4(2), (9) | ✓ DDS (Art. 4(3)) Aggiornamenti DD (Art. 12(2)) Conserva (Art. 12(5)) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.4, 3.11 | ✓ Art. 4(7) | ✓ Art. 12(3) FAQ 5.14 |
| Soggetto a valle Esportatore (non PMI) FAQ 3.1 | Esportazione dal mercato dell'Unione | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✓ «Accertare» Art. 4(9) FAQ 3.4 | ✓ Riferimento Art. 4(2), (9) FAQ 3.4 | ✓ DDS (Art. 4(3)) Aggiornamenti DD (Art. 12(2)) Conserva (Art. 12(5)) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.4 | ✓ Art. 4(7) | ✓ Art. 12(3) FAQ 5.14 |

Panoramica del "livello" degli obblighi di dovuta diligenza (DD) per tipo di impresa (operatore/commerciante), posizione nella catena di approvvigionamento (prima immissione/a valle) e dimensioni (non PMI/PMI).

| Tipo di azienda ¹ | Azione | Prodotti interessati ALLEGATO I | Obblighi di Dovuta Diligenza (DD) | Obblighi di presentazione della dichiarazione di Dovuta Diligenza (DDS) | Obbligo di conservazione delle informazioni ⁴ (Vedi FAQ 5.8) | Responsabilità per la conformità in relazione alla Dovuta Diligenza ⁵ (DD) | Comunicare le informazioni agli operatori/commercianti a valle | Obbligo di relazione annuale pubblica |
|--|---|---|-----------------------------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| Soggetto a valle Trasformatore (PMI) FAQ 3.1, 3.10 | Trasformazione di codice Taric a quattro cifre (solo per Taric in uscita incluso in EUDR) | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✗ FAQ 3.5 | ✗ FAQ 3.5 | ✓ Registra Art. 4(8) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.5 | ✓ Art. 4(7) | ✗ Art. 12(3) FAQ 5.14 |
| Soggetto a valle Commerciante (PMI) FAQ 3.1, 3.10 | Messa a disposizione sul mercato dell'Unione | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✗ FAQ 3.5 | ✗ FAQ 3.5 | ✓ Registra Art. 5(3), (4) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.5 | ✓ ⁶ Art. 4(7) | ✗ Art. 12(3) FAQ 5.14 |
| Soggetto a valle Esportatore (PMI) FAQ 3.1, 3.10 | Esportazione dal mercato dell'Unione | Prodotti interessati contenuti in o realizzati a partire da prodotti interessati già coperti da una DDS presentata da un operatore a monte ² | ✗ FAQ 3.5 | ✗ FAQ 3.5 | ✓ Registra Art. 4(8) | ✓ Conserva Art. 4(10), Art. 6(1) FAQ 3.5 | ✓ Art. 4(7) | ✗ Art. 12(3) FAQ 5.14 |

Legenda:

✓ = Sì (l'azienda deve adempiere all'obbligo)

✗ = No (l'azienda non è tenuta ad adempiere all'obbligo, o non è applicabile)

📁 = **Registra** (si applica un obbligo di registrazione o di informazione correlato)

📁 = **Conserva** (si applica un obbligo di conservazione o di informazione correlato)

Obblighi di due diligenze (DD):

- **Esercizio** = Esercitare la dovuta diligenza (DD) per i prodotti interessati, ai sensi dell'Art. 8. Vedi FAQ 5.1
- **Accertare** = accertare che la dovuta diligenza a monte sia stata effettuata conformemente all'Art. 4(1).
- **Aggiornamento DD** = riesaminare il sistema di dovuta diligenza almeno una volta l'anno

Obblighi di dichiarazione di due diligenze (DD):³

- **Completa** = Compilare e presentare una DDS, includendo le informazioni di cui all'allegato 2 (Art. 4(2))
- **Riferimento** = Compilare e presentare una nuova DDS facendo riferimento al *reference number* univoco della DDS esistente
- **Registra** = Nessun obbligo di presentare una DDS, ma obbligo di conservare i *reference number* associati alle DDS

Note:

1. Gli operatori con sede in un paese terzo hanno gli stessi obblighi degli operatori, equiparabili alla prima persona fisica o giuridica nell'Unione che mette a disposizione sul mercato dell'Unione il prodotto in questione (Art. 7 e FAQ 3.7)
2. Per le parti di prodotti non già coperte da una dichiarazione di DD, si applicano gli obblighi DD di cui all'Art. 4(1).
3. Tutti i dettagli sui requisiti e gli obblighi legali per le aziende sono disponibili nel testo del regolamento e nelle FAQ ufficiali di accompagnamento.
4. Gli operatori o i professionisti possono incaricare un rappresentante autorizzato di presentare la dichiarazione di dovuta diligenza per loro conto. L'operatore si assume la responsabilità della conformità del prodotto. Un operatore che sia una persona fisica o una microimpresa può incaricare l'operatore o il professionista successivo più a valle della catena di approvvigionamento che non sia una persona fisica o una microimpresa di agire in qualità di rappresentante autorizzato (Art. 6 e FAQ 5.2)
5. Tutti gli operatori, compresi i grandi commercianti, e le PMI sono tenuti a informare immediatamente le autorità competenti qualora ottengano o vengano a conoscenza di nuove informazioni indicanti che un prodotto interessato rischia di non essere conforme al regolamento (Art. 4(5), 5(5)).
6. In questo caso la comunicazione a valle non costituisce un obbligo giuridico, ma è fortemente consigliata per prevenire complicazioni qualora venga richiesta ex-post.